



**REGOLAMENTO
NAZIONALE ITALIANA
ATLETI AZZURRI**



Regolamento Atleti Azzurri F.I.P.T.

INDICE

- Art. 1 - Definizione di Atleta Azzurro e Atleta d'Interesse Nazionale
- Art. 2 - Composizione – Ruoli
- Art. 3 - Divisa
- Art. 4 - Doveri degli Azzurri
- Art. 5 - Convocazioni federali
- Art. 6 - Normativa Antidoping
- Art. 7 - Codice di Comportamento Sportivo
- Art. 8 - Provvedimenti per inadempienze
- Art. 9 - Norma di rinvio
- Art. 10 - Decorrenza

Art. 1 – Definizioni di Atleta Azzurro e Atleta d’Interesse Nazionale

- 1.1 Acquisiscono la qualifica di “Azzurri” gli Atleti chiamati a comporre le Squadre Nazionali di Tamburello, di tutte le specialità, che prendono parte - sotto l’egida della F.I.P.T.- a meeting internazionali, ad incontri internazionali ufficiali tra squadre nazionali o a Manifestazioni internazionali indette dal C.O.N.I., dalla F.I.P.T. e dagli Organismi internazionali da essa riconosciuti.
- 1.2 Acquisiscono la qualifica di “Atleta d’Interesse Nazionale” gli Atleti che risultano anche in una sola delle seguenti condizioni:
 - a) convocato in manifestazioni mondiali o europee a livello di categoria Juniores;
 - b) convocato per Manifestazioni Assolute Internazionali;
 - c) finalista in sede di campionato assoluto di squadra;
 - d) designato dal Commissario Tecnico mediante convocazione in raduni
- 1.3 Le qualifiche di “Azzurri” e di “Atleti d’interesse Nazionale” permangono fino al termine della stagione agonistica successiva a quella nella quale sono state acquisite, salvo interruzione del tesseramento federale e/o dichiarazione di ritiro dalla attività nazionale.

Art. 2 – Composizione- Ruoli

- 2.1 Ogni squadra o rappresentativa nazionale è normalmente costituita:
 - a) Dal rappresentante della Federazione nella persona del Capo Delegazione/Dirigente accompagnatore, o dal dirigente federale di ciascuna specialità nel caso di convocazioni comportanti la presenza di più discipline;
 - b) Dagli Atleti;
 - c) Dai Direttori Tecnici;
 - d) Dai medici federali;
 - e) Dai fisioterapisti;
 - f) Dal preparatore atletico;
 - g) Da eventuali figure convocate dalla F.I.P.T. in ruoli funzionali al buon esito della trasferta;
 - h) Dal Capitano degli Atleti, laddove nominato.
- 2.2 La suddetta composizione può essere modificata a fronte di eventuali necessità legate alla specificità della trasferta. Il rappresentante della Federazione ha la direzione della squadra e la responsabilità della sua condotta disciplinare dal momento della sua formazione al momento del suo scioglimento;
- 2.3 Tutti i componenti sono tenuti ad eseguire le disposizioni date dal rappresentante della Federazione;

Regolamento Atleti Azzurri F.I.P.T.

- 2.4 Il Direttore Tecnico ha la piena conduzione tecnica degli Atleti.
- 2.5 Gli Atleti presenti in convocazione dovranno attenersi alle disposizioni generali comportamentali del rappresentante della Federazione e alle decisioni o direttive tecniche impartite dal responsabile tecnico o dall'eventuale sostituto.
- 2.6 Il rappresentante della Federazione ed il direttore tecnico sono tenuti su eventuale richiesta del Presidente, del Segretario Generale o del Procuratore federale, a presentare una relazione scritta sulla manifestazione cui hanno partecipato. Detta relazione può essere presentata anche in via autonoma dal rappresentante della Federazione o dal direttore tecnico quando ritenuto opportuno e comunque quando necessario ai fini di segnalare circostanze e comportamenti posti in essere dai componenti dello staff della squadra nazionale che possano assumere rilievo disciplinare.
- 2.7 Tra gli Atleti di ogni rappresentativa può essere designato un capitano della rappresentativa: esso verrà scelto, preferibilmente, tra gli Atleti che abbiano il maggior numero di presenze o spiccati requisiti di leadership.
- 2.8 Il capitano ha le funzioni di rappresentare la rappresentativa e di assistere moralmente gli altri Atleti. Egli deve essere di esempio per i propri compagni; nelle sfilate e negli schieramenti il capitano prende il posto in testa alla rappresentativa.
- 2.9 Quando sono riunite più rappresentative ognuna ha il proprio capitano maschile e femminile.

Art. 3 – Divisa

- 3.1 Nelle manifestazioni in cui sono impegnate le rappresentative nazionali, gli Atleti sono tenuti ad indossare ed utilizzare esclusivamente le divise e le tenute per il tempo libero e l'abbigliamento tecnico fornito dalla F.I.P.T.
- 3.2 Per "divisa, tenuta ed abbigliamento tecnico" fornito dalla F.I.P.T. deve intendersi compresa ogni forma di indumento e di accessorio tecnico e non, che faccia parte della dotazione fornita dalla medesima F.I.P.T.
- 3.3 In deroga a quanto indicato nel precedente comma, non costituisce violazione da parte degli Atleti l'eventuale utilizzo di un tamburello personale diverso da quello eventualmente fornito dalla stessa F.I.P.T. a condizione che gli Atleti interessati provvedano a sottoscrivere formale dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni indicate nell'Allegato 1) e nell'Allegato 2) del presente Regolamento, dichiarazione da intendersi valida per l'intero quadriennio olimpico.
- 3.4 L'utilizzo del Tamburello personale è in ogni caso ammesso solo a condizione che siano neutri e che si provveda alla rimozione e/o cancellazione del marchio e/o logo dell'azienda produttrice e comunque di qualsiasi altro marchio se non anticipatamente autorizzato dalla F.I.P.T.

Regolamento Atleti Azzurri F.I.P.T.

Art. 4 – Doveri degli Azzurri

- 4.1 L'onore di far parte della squadra o rappresentativa nazionale costituisce il maggior riconoscimento morale per tutti gli Atleti, i quali sono tenuti: - al massimo impegno agonistico;
 - al rispetto delle norme emanate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e, in particolare, al Codice di Comportamento etico-sportivo;
 - al rispetto delle norme emanate dalla Federazione Italiana Palla Tamburello e in particolare alle previsioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Organico;
 - ad osservare una condotta tecnica e morale rigorosa, nel massimo rispetto verso gli Organi e Dirigenti federali;
- 4.2 I componenti della squadra o rappresentativa nazionale sono tenuti a partecipare ad ogni convocazione e a prendere parte a qualsiasi manifestazione indetta con il preciso scopo di formare o preparare la squadra o la rappresentativa nazionale.
- 4.3 Per assenze causate da malattia e certificate a cura della Società di appartenenza, il medico federale può effettuare gli opportuni controlli e ogni assenza deve essere giustificata e segnalata con la necessaria tempestività.
- 4.4 Rientra tra i doveri delle società vigilare il rispetto da parte dei propri Atleti delle disposizioni federali e comunque ad agevolare il compito della Federazione e dei tecnici preposti alla cura delle squadre o rappresentative nazionali.

Art. 5 – Convocazioni federali

- 5.1 Gli Atleti sono convocati, su proposta del Commissario o Direttore Tecnico e sentita la Direzione Sportiva, con atto della Segreteria Generale, inviato agli Atleti e alle società di appartenenza.
- 5.2 I termini contenuti nella convocazione hanno natura ordinatoria e pertanto devono essere attentamente osservati.
- 5.3 Eventuali modifiche ai termini indicati nella convocazione (modifiche piano di viaggio, orari, ecc.) possono intervenire previo emanazione di ulteriore comunicazione formale a cura della Segreteria Generale e, nei casi di oggettiva necessità e urgenza, possono essere autorizzate dal responsabile della Federazione o dal responsabile tecnico, fermo restando la comunicazione agli Uffici della Segreteria federale delle modifiche previste anche al fine della rettifica della convocazione.
- 5.4 L'eventuale modifica comportante l'integrazione o la modifica dei componenti della convocazione può essere autorizzata esclusivamente con atto del Segretario federale.

Art. 6- Normativa Antidoping

- 6.1 Gli Atleti selezionati per ciascuna rappresentativa nazionale sono obbligati a sottostare a tutti i controlli all'uopo previsti dalle competenti autorità statali e sportive nonché a dare preventiva comunicazione sull'uso di medicinali contenenti sostanze proibite.

Regolamento Atleti Azzurri F.I.P.T.

- 6.2 Gli Atleti che prendono parte ad una competizione in Italia o all'estero e che ricadono sotto la giurisdizione del CONI, della FIPT o della FIBaT possono essere sottoposti ad un controllo antidoping. I controlli antidoping possono includere il prelievo di campioni ematici e/o di urine o di altre matrici biologiche approvate dalla WADA.
- 6.3 Gli Atleti selezionati per essere sottoposti ad un controllo antidoping sono obbligati a sottoporsi ai prelievi ed agli accertamenti approvati dalla WADA, collaborando con il DCO (Doping Control Officer – Funzionario responsabile del controllo antidoping) e con gli altri addetti al controllo a tale riguardo.
- 6.4 Gli Atleti selezionati per i controlli hanno l'obbligo di recarsi immediatamente alla sala per i controlli antidoping e di fornire almeno un campione.
- 6.5 Le Norme Sportive Antidoping sono pubblicate e sul sito del CONI www.coni.it/antidoping che gli atleti sono invitati a consultare periodicamente. Le Norme Sportive Antidoping trovano immediata applicazione a seguito della loro pubblicazione e sul sito internet del CONI www.coni.it/antidoping senza necessità di atto di recepimento da parte della Federazione.

Art. 7: Codice di comportamento sportivo

- 7.1 Tutti i componenti degli staff delle squadre nazionali sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. il quale specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai Regolamenti del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite.
- 7.2 Il Garante del Codice di comportamento sportivo, istituito presso il C.O.N.I., segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare, e vigila sull'attività conseguente.
- 7.3 Il Codice di Comportamento Sportivo è consultabile sul sito internet del CONI www.coni.it e sul sito della FIPT <http://www.federtamburello.it/carte-federali-e-giustizia-sportiva/circolari.html>

Art. 8 – Provvedimenti per inadempienze

- 8.1 Le inosservanze da parte degli Atleti delle previsioni contenute nel presente Regolamento costituiscono infrazione disciplinare e, in quanto tali, sono sanzionabili dagli organi di Giustizia federale su eventuale deferimento del Procuratore federale nonché passibili di provvedimenti amministrativi da parte del Consiglio federale.
- 8.2 I provvedimenti assunti dal Consiglio federale sono comunicati agli Atleti interessati a cura della Segreteria Generale a mezzo raccomandata a/r; l'Atleta, entro 10 giorni dalla data di ricevimento, ha facoltà di inviare a mezzo raccomandata a/r una motivata nota di contestazione alla Segreteria Generale con la richiesta di riesame del provvedimento che lo riguarda, sulla quale il Consiglio federale delibera in via definitiva disponendo la conferma o la revoca del provvedimento.



Regolamento Atleti Azzurri F.I.P.T.

Art. 9: Norma di rinvio

- 9.1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le normative emanate dalla F.I.P.T. e -in particolare- lo Statuto, il Regolamento Organico e il Regolamento di Giustizia Sportiva, nonché i Regolamenti emanati dal C.O.N.I. e dagli Organismi internazionali ai quali la F.I.P.T. aderisce.

Art. 10: Decorrenza

- 10.1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo l'approvazione da parte del Consiglio Federale, previo pubblicazione sul sito ufficiale della F.I.P.T..

Regolamento Atleti Azzurri F.I.P.T.

Allegato 1

**REGOLE PER L'UTILIZZO DEL TAMBURELLO
DA COMPETIZIONE PERSONALE**

1. Premesse

- 1.1 Il Regolamento Atleti Azzurri della F.I.P.T. consente, in ragione della particolarità delle gare e dell'attrezzo, ai componenti delle Squadre Nazionali FIPT la libertà dell'Atleta nella scelta del "Tamburello da competizione".
- 1.2 Il presente documento precisa le condizioni ed i termini per l'esercizio da parte dell'Atleta della suddetta facoltà di utilizzo del tamburello da competizione personale e le previsioni in esso contenute costituiscono parte integrante del Regolamento Atleti Azzurri della F.I.P.T.
- 1.3 Gli Atleti sono autorizzati all'utilizzo del Tamburello personale da competizione solo se esplicitamente richiesto per il quadriennio olimpico di riferimento.

2. Definizioni

- 2.1 "Tamburello da competizione regolare": indica il Tamburello fornito dal Fornitore Ufficiale/Sponsor della FIPT, che si indossa in tutte le competizioni di Tamburello derivanti dalla partecipazione dell'atleta alla Squadra Nazionale. Tale Tamburello reca il marchio commerciale del fornitore tecnico e quello dello sponsor ufficiale in totale conformità con le disposizioni FIPT.
- 2.2 "Tamburello da competizione personale": indica il Tamburello scelto dall'atleta, previo comunicazione al responsabile della F.I.P.T. o suo delegato.

3. Abbigliamento della Squadra

- 3.1 La F.I.P.T. riconosce il diritto di utilizzo del Tamburello da competizione personale a condizione che l'Atleta abbia fatto richiesta alla Federazione.
- 3.2 L'Atleta può utilizzare il tamburello da competizione personale solo dopo aver ricevuto l'approvazione da parte della FIPT.
- 3.3 L'Atleta interessato è comunque obbligato ad utilizzare l'abbigliamento ed eventuali calzature fornite dalla Federazione Italiana Palla Tamburello o da qualsiasi Fornitore Ufficiale della stessa in tutte le occasioni nelle quali è convocato in qualità di membro della Squadra Nazionale di Tamburello e/o comunque appaia in un contesto che riguarda la Squadra Nazionale e in particolare: presenza in sede di competizione, in tutte le gare, riscaldamento pre-gara, cerimonie di premiazione, sessioni fotografiche, conferenze stampa, interviste durante gli allenamenti o in qualsiasi altro momento come indicato dal Team Manager.
- 3.4 L'inosservanza di quanto previsto dal presente Allegato rappresenta violazione soggetta alle sanzioni di cui all'art. 8 del Regolamento Atleti Azzurri F.I.P.T..

Regolamento Atleti Azzurri F.I.P.T.

Allegato 2

NORME DI COMPORTAMENTO SULL'USO DI COMUNICAZIONI IN FORMA ELETTRONICA

- 1) In accordo con il Codice di Comportamento Sportivo, gli Atleti, e in generale tutti i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, non devono esprimere pubblicamente, e tramite i social media (Facebook, Twitter, Instagram, forum, blog, eccetera), giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito sportivo.
- 2) Tutte le comunicazioni tra un dirigente, allenatore, preparatore atletico, medico, fisioterapista o altro adulto coinvolto nell'assistenza alle squadre nazionali (di seguito anche "componenti di staff") e un atleta devono essere di carattere esclusivamente professionale allo scopo di comunicare informazioni sulle attività della squadra.
Ad esempio, qualsiasi comunicazione con un atleta non deve contenere o riferirsi a qualsiasi dei seguenti aspetti:
 - uso di sostanze stupefacenti o alcoliche;
 - orientamento sessuale o comportamenti inerenti l'attività sessuale;
 - uso di linguaggio sessualmente esplicito;
 - immagini inappropriate o sessualmente esplicite;
 - discriminazioni su base etnica o razziale.
- 3) Le comunicazioni verso un atleta devono essere trasparenti, accessibili e professionali, nel significato di seguito indicato:
 - trasparente: tutte le comunicazioni elettroniche tra allenatori e atleti devono essere trasparenti, ovvero con l'utilizzo di una comunicazione chiara e diretta e priva di significati nascosti e insinuazioni.
 - accessibile: tutte le comunicazioni elettroniche tra allenatori e atleti dovrebbero essere conservate e aperte e, quando possibile, un altro allenatore o un dirigente o un genitore dovrebbe essere inserito in copia nella comunicazione a minori.
 - professionale: tutte le comunicazioni elettroniche tra un allenatore e un atleta devono essere condotte professionalmente. Questo include la scelta delle parole, il tono, la grammatica, e gli argomenti usati.
- 4) Le comunicazioni via SMS e Whatsapp, fatte salve le linee guida generali di cui sopra, sono consentite tra allenatori e atleti eccetto, preferibilmente, che nelle ore notturne. I messaggi dovrebbero essere usati solo al fine di comunicare informazioni direttamente connesse con l'attività della squadra.
- 5) Le comunicazioni via e-mail tra atleti e gli allenatori possono utilizzare per comunicare eccetto, preferibilmente, nelle ore notturne. Nel caso e-mail inviate ad un atleta minore, queste devono essere indirizzate in copia ad un altro soggetto (genitore, altro allenatore, dirigente della società).
- 6) I genitori di un atleta minore possono chiedere per iscritto che il loro figlio/a non sia più contattato/a attraverso qualsiasi forma di comunicazione elettronica; per le comunicazioni ufficiali inviate dalla Federazione Italiana Palla Tamburello possono richiedere che vengano inviate ad un indirizzo da loro formalmente segnalato.
- 7) La violazione e l'inosservanza delle norme comportamentali contenute nel presente Allegato 2) rappresenta violazione soggetta alle sanzioni di cui all'art. 8 del Regolamento degli Atleti Azzurri F.I.P.T..